

**COMUNE DI LUNGAVILLA**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

**OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento per l'addizionale comunale all'IRPEF – Anno 2022**

L'organo di revisione del Comune di Lungavilla, nominato con delibera consiliare n. 18 del 28/06/2021;

Vista la documentazione trasmessa dal Responsabile del servizio del Comune di Lungavilla, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che

a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale (...). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto altresì l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.e i., il quale dispone che *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo"*

Visto l'art. 1, c. 7, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022):

*"7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche";*

Esaminata la proposta di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2022:

l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura flessibile in funzione degli scaglioni di reddito IRPEF come di seguito indicato:

| <b>Scaglioni di reddito complessivo</b>                    | <b>Aliquota addizionale comunale IRPEF</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fino a € 15.000                                            | 0,55%                                      |
| Oltre € 15.000 e fino a € 28.000                           | 0,60%                                      |
| Oltre € 28.000 e fino a € 50.000                           | 0,65%                                      |
| Oltre € 50.000                                             | 0,75%                                      |
| Nessuna soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale |                                            |

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Verificato quanto segue:

- congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni;
- coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

### **ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

